



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 96

OGGETTO : Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2025. Modifica scadenze di pagamento

L'anno DUEMILAVENTICINQUE addì VENTISEI del mese di GIUGNO alle ore 14:38, in audio-video conferenza telefonica, sulla base del Regolamento di funzionamento in modalità a distanza approvato con DGC n. 47/19.03.2020, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti/assenti, alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto, i seguenti amministratori in carica:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
ODERDA/VALERIO	Sindaco	SI	
ALLASIA/Annalisa	Assessore	SI	
TRIBAUDINO/ALESSANDRO	Assessore	SI	

Totale

3	0
---	---

Con l'intervento e l'opera dell'**Avv.to Zeroli dott.ssa Sonia**, Segretario Comunale, collegato in audio-video conferenza telefonica.

Preso atto che:

1. Le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici adottati al suddetto assicurano:
 - a) la massima riservatezza possibile delle comunicazioni;
 - b) la massima sicurezza possibile del sistema;
 - c) consente a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:
 - percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazioni segrete;
 - visionare gli atti della riunione;
 - intervenire nella discussione;
 - effettuare una votazione palese

consentono la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti e consentire al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare insieme al Segretario e proclamare i risultati della votazione.

Il Signor **ODERDA Valerio**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2025. Modifica scadenze di pagamento

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, secondo quanto previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 questo Comune, con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 27/12/2023 ha approvato il bilancio di previsione pluriennale 2024-2026 e con esso la manovra tariffaria e regolamentare dei tributi comunali.

VISTE:

- la deliberazione C.C. n. 61 del 28.12.2024, con la quale è stato approvato il D.U.P. 2025/2027;
- la deliberazione C.C. n. 62 del 28.12.2024, con la quale è stato approvato il BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027;
- la deliberazione G.C. n. 8 del 16.01.2025, con la quale è stato approvato il PEG 2025;
- la deliberazione C.C. n. 9 del 30.04.2025, con la quale è stato approvato il RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024;

Rilevato che il vigente "Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 25 luglio 2014, come modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 14 del 25 giugno 2020, con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30 giugno 2021, e con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/04/2023 che prevede, all'art. 30 comma 1 che il pagamento della Tassa sui Rifiuti è effettuato in due rate semestrali, cadenti il 16 giugno e il 16 dicembre e che è ammesso il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Richiamato il medesimo articolo 30 del Regolamento TARI citato, ove è stabilito che, con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari di versamento della tassa sui rifiuti possono essere differiti in caso di eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

Dato atto che l'art. 3 comma 5-quinquies del decreto legge 30 dicembre 2021 n.228, convertito con modificazioni nella Legge 25 febbraio 2022 n. 15, ha previsto che a decorrere dall'anno 2022, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed all'articolo della Legge n. 147/2013 e s.m.i., i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI, entro il 30 aprile di ciascun anno.

Considerato che la manovra tariffaria e regolamentare per l'anno 2025 è stata approvata, con deliberazione consiliare n. 7 del 30.04.2025 e che, pertanto non è stato possibile procedere all'invio dei successivi avvisi di

pagamento TARI ai contribuenti interessati, con un congruo anticipo rispetto alla prossima scadenza del 16 giugno per il pagamento della prima rata e per il pagamento in unica soluzione.

Rilevato che, con deliberazione ARERA n.386/2023/R/rif del 3 agosto 2023 sono stati istituiti dei sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani, consistenti nell'introduzione delle seguenti componenti perequative espresse in €/utenza per la copertura:

- **Ur1,a** dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- **Ur2,a** delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

Dato atto che, con la medesima deliberazione è stato stabilito che il costo da addebitare alle utenze TARI, dandone separata indicazione, è pari ad:

- **€ 0,10 per la componente Ur1,a**
- **€ 1,50 per la componente Ur2,a**

per un totale complessivo stimato, sulla base delle utenze presenti in banca dati TARI 2025 ed in base ai dati consuntivati dell'esercizio 2024 pari ad **€ 10.000,00** circa, importo che non rientra in ogni caso nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in quanto oggetto di riversamento, da parte del Comune in favore della Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali, al netto dei costi eventualmente derivanti dall'applicazione delle fattispecie di cui alle componenti perequative **Ur1,a** ed **Ur2,a**.

Rilevato che:

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 24 del 21 gennaio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 13 marzo 2025, sono stati individuati i principi ed i criteri per l'applicazione del "bonus sociale per i rifiuti", in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis. Comma 2, del Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157, consistente nel riconoscimento di un'agevolazione nella misura del 25% della TARI dovuta per tutti i nuclei familiari con ISEE non superiore ad € 9.530,00 (elevato ad € 20.000,00 per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico);
- con deliberazione ARERA n.133/2025/R/rif del 1 aprile 2025, sono state individuate le prime disposizioni attuative per l'erogazione ed il finanziamento del "bonus sociale per i rifiuti" e, nell'attesa della definizione puntuale delle modalità di applicazione dell'agevolazione, è stato istituito un sistema di perequazione nel settore dei rifiuti urbani, consistente nell'introduzione della componente perequativa **Ur3,a** espressa in €/utenza

Dato atto che, con la medesima deliberazione è stato stabilito che il costo da addebitare alle utenze TARI, a titolo di componente perequativa **Ur3,a** è pari ad **€ 6,00** per utenza TARI per un totale complessivo stimato, sulla base delle utenze presenti in banca dati TARI pari ad **€ 37.500,00** circa, importo che non rientra in ogni caso nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in quanto oggetto di riversamento, da parte del Comune in favore della Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali, al netto del costo delle suddette agevolazioni, ad oggi non ancora stimabili.

Verificato che le deliberazioni ARERA n. 386/2023/R/rif e n. 133/2025/R/rif non stabiliscono le modalità con le quali debbano essere applicate alle singole utenze le componenti perequative su indicate, limitandosi ad indicare nella deliberazione n. 386/2024/R/rif che per utenza si intende "l'immobile o area soggetta a tariffazione, come definita dall'articolo 2, comma 1. lettera c) del D.M. 20 aprile 2017".

Richiamata la nota IFEL del 13 febbraio 2024, con la quale sono state affrontate le questioni applicative e le criticità nella gestione delle componenti perequative, ove, premesso il positivo confronto informale con ARERA, viene precisato che:

- *“per utenza si debba intendere il punto di conferimento”*, sia in relazione alle utenze domestiche, che in relazione alle utenze non domestiche;
- *“le componenti perequative devono ritenersi frazionabili, al pari della TARI”* al fine di evitare la duplicazione della componente in capo a più soggetti.

Ritenuto pertanto di procedere all'applicazione delle componenti perequative secondo le indicazioni fornite da IFEL, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle deliberazioni ARERA n. 386/2023/R/rif e n. 133/2025/R/rif.

Preso atto delle difficoltà operative riscontrate nella predisposizione della bollettazione della TARI 2025, con particolare riferimento alle componenti perequative UR1, UR2 e UR3, e rilevato che, per quanto concerne la componente UR3, l'INPS non ha ancora reso disponibile alle software house l'elenco dei contribuenti beneficiari del bonus del 25%, occorre provvedere al differimento della scadenza per il pagamento della prima rata della TARI 2025, fissando il nuovo termine al fine di assicurare completezza, correttezza e trasparenza nella comunicazione e nella riscossione del tributo."

Ritenuto pertanto di procedere con la modifica delle scadenze relativamente al pagamento della prima rata ed al pagamento in unica soluzione, posticipandole entrambe al 30 settembre 2025, confermando la scadenza della seconda rata al 16 dicembre 2025.

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi dal dirigente responsabile dei servizi finanziari, ai sensi dell'art. 49 del citato D.Lgs. 267/2000.

Verificata la competenza della Giunta a deliberare in materia, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 267/00 e dell'All. A/1 al D.Lg. 118/2011.

Con votazione unanime espressa singolarmente sia vocalmente che per alzata di mano di tutti i componenti della Giunta e sentita e vista dal Segretario comunale e da tutti gli stessi componenti.

DELIBERA

Di disporre, per i motivi esposti in premessa e che si intendono integralmente riportati, per l'anno 2025, la modifica delle scadenze del pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI), come segue:

- I rata dal 16/06/2025 al 30/09/2025

- rata unica dal 16/06/2025 al 30/09/2025

confermando la scadenza per il pagamento della II rata, al 16/12/2025;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(Valerio ODERDA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Sonia ZEROLI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

X in data 26/06/2025 , perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della legge 89/2009 e ss.mm.ii.);

in data _____ , decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della legge 89/2009 e ss.mm.ii.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Sonia ZEROLI)